



MONTEROTONDO

**GRUPPO
CONSILIARE**

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

Monterotondo, lì 21/11/2017

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Manutenzione e decoro strade private asservite ad uso pubblico.

PREMESSO CHE

- Per quanto riguarda l'uso pubblico di una strada privata, in assenza di una specifica previsione o di un titolo facente capo all'ente pubblico, così come in caso di mancato inserimento delle aree degli elenchi delle pubbliche vie, ciò che rileva non è tanto la proprietà della strada quanto l'uso effettivo della stessa da parte della collettività da tempo immemore (sentenza Cass. civ. n. 23733/2012).
- Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis, sentenza n. 1624/2010 Sezioni Unite) e del Consiglio di Stato (ex multis, sentenza nn. 2708/2016; 1240/2011), infatti, sono quattro **gli elementi atti a caratterizzare la sussistenza della destinazione di uso pubblico.**
 1. Le condizioni effettive della via ovvero il passaggio o il transito esercitato da una collettività indeterminata di persone.
 2. La concreta ed oggettiva idoneità dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via.
 3. la presenza di pubblici esercizi e strutture pubbliche,
 4. La sussistenza di fatti o atti giuridici idonei a fondare il diritto di uso da tempo immemorabile da parte della collettività.

TENUTO CONTO CHE

- Le servitù di uso pubblico sottopongono le strade che ne sono gravate ai poteri di regolazione spettanti all'amministrazione al fine di garantirne l'uso da parte della collettività in conformità ai dettami del pubblico interesse (D.Lgs. n. 285/1992).

-
- Il Comune che consenta alla collettività per pubblico transito di un'area di proprietà privata si assume, dunque, l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata.
 - L'Amministrazione comunale, infatti, è **responsabile della manutenzione delle strade private aperte al pubblico transito**, essendo tenuta a garantire che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (sentenze Cass. nn. 3216/2017 ; 23562/2011).

RISCONTRATO CHE

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ. e di manutenzione sulle strade urbane di proprietà privata destinate ad uso pubblico, essendo **tenuta a garantire la circolazione di veicoli e dei pedoni in condizioni di totale sicurezza**.

L'inosservanza di tale dovere di sorveglianza e manutenzione da parte della P.A. integra gli estremi della colpa e può determinare la responsabilità per il danno cagionato dall'utente dell'area per il generale principio del *neminem laedere* (Cass. 4 gennaio 2010 n. 7).

È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, adiacenti alle vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato.

Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.

In sostanza, se il Comune permette di utilizzare un'area di proprietà privata (come ad esempio una strada) per il pubblico transito, si assume anche l'onere della manutenzione dell'area e dei relativi manufatti.

VERIFICATO CHE

Nel Comune di Monterotondo sono presenti strade che soddisfano i requisiti suddetti e, dunque, **di strade private asservite ad uso pubblico**.

Talune di dette strade **versano in pessime condizioni manutentive** e che se c'è un danno provocato dalla mancante o difettosa manutenzione di una strada, il fatto che questa sia "privata" ma ad uso pubblico **non è un motivo sufficiente per escludere la responsabilità dell'Amministrazione comunale**, poiché per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, era tenuta alla sua manutenzione.

VERIFICATO ALTRESI' CHE

Su diverse strade della fattispecie in oggetto, sono state segnalate dai cittadini **soprattutto in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, situazioni di sporcizia e degrado**

diffuso , soprattutto in alcune parti nella zona Scalo (Via Salaria fronte Stadio – Via Salaria Complesso Le Dogane- Via Salaria altezza Via Val Gardena) in quanto per questi cassonetti si verifica il fenomeno di “migrazione dei rifiuti” di chi non effettua la differenziata, e violazioni di cui agli articoli 9 (nettezza del suolo e dell'abitato) e 10 (Rifiuti) del Regolamento comunale di polizia urbana vigente.

**INTERROGA
GIUNTA E ASSESSORE COMPETENTE**

- 1) E' stato redatto un elenco di vie che sono nelle condizioni sopra esposte ed in particolare** strade che soddisfano i requisiti di strada privata asservita ad uso pubblico??

- 2) E' consapevole che per dette strade lo stato di manutenzione dovrebbe essere sorvegliato dagli organi competenti dell'Amministrazione** poiché qualora ci fosse un danno provocato dalla mancante o difettosa manutenzione di una strada, il fatto che questa sia privata non è un motivo sufficiente per escludere la responsabilità dell'Amministrazione comunale?

- 3) Ha mai provveduto o ha intenzione di provvedere alla dovuta attività di sorveglianza e manutenzione** di suddette strade private asservite ad uso della collettività?

- 4) Con quale azione intende risolvere il problema del problema di degrado diffuso a causa dell'accumulo e spargimento dei rifiuti** che si verifica in prossimità dei cassonetti più volte già segnalato ai Vigili urbani per le violazioni di cui agli articoli 9 (nettezza del suolo e dell'abitato) e 10 (Rifiuti) del Regolamento comunale di polizia urbana vigente?

Monterotondo 21/11/2017

Con osservanza

Consigliera Teresa Vizzuso

Gruppo Consiliare Monterotondo 5 Stelle

